

Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/04/2021

Circolare n. 52

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a

tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2021

SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate,

per l'anno 2021, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che

impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

- 1. Premessa
- 2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
- 3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
- 4. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2021 per gli operai agricoli dipendenti
- 5. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2021

1. Premessa

Le aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell'agricoltura sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole

Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel settore dell'agricoltura deve tenere conto di quanto disposto in materia contributiva dal decreto legislativo n. 146/1997, che all'articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, sono elevate annualmente della misura di 0,20 puntipercentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per **l'anno 2021**, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **29,50%**, di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2021, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

4. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2021 per gli operai agricoli dipendenti

Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione	Misura
---------------	--------

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

5. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2021

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2021, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	-	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"

